

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

Norme Forestali della Comunità Montana del Lario Orientale

Parte seconda

(DISPOSIZIONI SPECIALI)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL PIANO 3

Art. 1 - Superfici assoggettate al piano	3
Art. 2 - Classificazione dei soprassuoli.....	3
Art. 3 – Il significato multifunzionale dei boschi	3
Art. 4 – Viabilità forestale.....	4
Art. 5 – Formazioni vegetali irrilevanti.....	4
Art. 6 – Strumenti attuativi del piano	4
Art. 7 – Modalità di attuazione del piano	5
Art. 8 – Sistema Informativo Forestale (SITFOR).....	5
Art. 9 – Conservazione del Piano	5
Art. 10 - Procedure di aggiornamento del Piano.....	6

TITOLO II – RAPPORTI DEL PIF CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 8

Art. 11– Rapporti con il P.T.C.P.	8
Art. 12 – Rapporti con il Piano Provinciale Cave.....	8
Art. 13 – Rapporti con la pianificazione comunale.....	8
Art. 14 – Rapporti con i piani di gestione dei Siti Natura 2000	9
Art. 15 – Rapporti con i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS)	10
Art. 16 - Rapporti con i Piani del Verde	10
Art. 17 – Rapporti con i piani di assestamento forestale (PAF).....	10

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA TRASFORMAZIONE D'USO DEI BOSCHI 11

Art. 18 - Interventi di trasformazione d'uso di boschi - generalità	11
Art. 19– Tipologie di trasformazioni ammesse	11
Art. 20 Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta	11
Art. 21 –Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale	11
Art. 22– Trasformazioni speciali non cartografate	12
Art. 23 – Trasformazioni ordinarie ammesse previo studio di incidenza ambientale	12
Art. 24 - Rapporto di compensazione	12
Art. 25 - Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla	12
Art. 26 - Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità	13
Art. 27 – Interventi non considerati trasformazione del bosco	13
Art. 28 – Aree da destinare a interventi compensativi	14
Art 29– Interventi compensativi.....	14
Art. 30 – Albo delle opportunità di compensazione	14
Art. 31 – Monetizzazione degli interventi compensativi.....	14
Art 32 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione	15

TITOLO I – Disposizioni generali relative all'applicazione del piano

Art. 1 - Superfici assoggettate al piano

Il piano disciplina le attività selvicolturali e le trasformazioni d'uso del suolo all'interno delle superfici forestali. Per superfici forestali si intendono le aree coperte da bosco così come definito nella legislazione regionale e nazionale vigente.

Le altre formazioni arboree (boschetti, siepi e filari) e tematismi (destinazioni, progetti, ecc.) delle tavole del piano, hanno valore di inquadramento e ricognizione territoriale, e sono funzionali ad ogni accertamento e valutazione, necessari alla attività di gestione da parte della Comunità Montana del Lario Orientale e per attività di formazione di programmi operativi.

La Comunità Montana o altri Enti Forestali, a seguito di segnalazioni, o durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali, possono verificare in ogni momento, in ragione delle differenti scale di lavoro, l'esistenza od inesistenza di bosco ai sensi di legge. Per quanto concerne l'identificazione del bosco si deve fare riferimento comunque alle disposizioni di legge vigenti ed ai relativi adempimenti gestionali conseguenti, demandati all'Ente Forestale.

Art. 2 - Classificazione dei soprassuoli

Il P.I.F. classifica i soprassuoli boschivi secondo i dettami dell'art. 3 della L.R. 27 del 28 ottobre 2004 delimitando a scala 1:10.000 le aree classificate bosco. Per analisi e valutazioni a scala di maggior dettaglio vige quanto previsto all'art. 1 comma 3 delle presenti norme.

Ad integrazione della definizione di bosco di cui all'art. 3 della l.r. 27/2004 si specifica che nel territorio di competenza della Comunità Montana del Lario Orientale le appendici boscate contigue a superfici forestali o i corridoi di connessione tra superfici boscate sono da considerarsi bosco indipendentemente dalla loro larghezza purché il complesso principale soddisfi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 27/04 (superficie superiore ai 2000 mq e lato minore non inferiore a 25 m). Fanno comunque eccezione i filari e le formazioni arboree lineari di composizione ed origine nettamente distinguibile da quella del bosco limitrofo.

Il piano classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza della Comunità Montana secondo le caratteristiche ecologiche e quelle colturali: la distribuzione territoriale dei soprassuoli così classificati è riportata all'interno della Tavola 4 (tipologie forestali).

Art. 3 – Il significato multifunzionale dei boschi

In coerenza con gli orientamenti ed i principi ispiratori del piano, la Comunità Montana promuove la realizzazione di interventi e la gestione delle risorse forestali secondo destinazioni o funzioni prevalenti, in un quadro di azioni orientate alla valorizzazione multifunzionale dei boschi.

In particolare la Comunità Montana orienta la propria progettualità e la gestione forestale al fine di valorizzare:

- la funzione produttiva;
- la funzione naturalistica;

- la funzione didattico fruitiva;
- la funzione di ricostituzione ambientale;
- la funzione paesaggistica;
- la funzione protettiva;

Art. 4 – Viabilità forestale

Il censimento della viabilità silvo – pastorale fornisce un quadro conoscitivo circa lo stato di fatto e delinea indicazioni sulle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità. I tracciati emersi in sede di censimento dovranno ufficialmente essere adottati e normati dalle Amministrazioni Comunali mediante atto deliberativo, gli stessi saranno quindi classificati come viabilità agro-silvo-pastorale così come previsto dalla DGR 08/08/2003 n.7/14016.

Art. 5 – Formazioni vegetali irrilevanti

Nell'ambito del territorio di competenza le formazioni vegetali irrilevanti non classificabili a bosco non raggiungono una significatività tale da permettere il riporto in cartografia in scala 1:10.000.

Le stesse rimangono limitate a popolamenti esotici costituitisi in situazioni di aree dismesse, cave e discariche, scarpate, argini di strade, ferrovie e canali (come individuate dalla D.G.R. 8/2024 dell'8/02/2006), per le quali il definitivo riconoscimento avverrà solo in sede di verifica di dettaglio da parte della Comunità Montana.

Art. 6 – Strumenti attuativi del piano

In rapporto ai diversi indirizzi, direttive e prescrizioni il piano si attua attraverso:

- le politiche di finanziamento della Comunità Montana alle azioni previste in coerenza con le previsioni delle misure di sostegno al settore agro forestale;
- l'azione di indirizzo sulla gestione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali di settore forestale ed ambientale;
- la redazione e l'attuazione dei programmi di intervento mediante la partecipazione di Enti Locali, agricoltori in forma singola o associata, privati, associazioni;
- iniziative specifiche finanziate dalla Comunità Montana nell'ambito dei suoi programmi di attività, anche con il concorso di contributi e finanziamenti privati;
- il completamento degli indirizzi del PTCP e la messa a disposizione, per il territorio di competenza, di scenari coordinati di valorizzazione ambientale;
- raccordo con la pianificazione urbanistica e supporto informativo e tecnico alle amministrazioni comunali per la redazione degli strumenti di pianificazione comunale di cui all'art. 6 della L.R. 12/2005;
- il supporto formativo, informativo e la concessione di aiuti agli imprenditori agricoli e forestali;
- l'utilizzo dei fondi compensativi di cui alla DGR VIII/675 del 21 settembre 2005;
- i servizi erogati dall'Ufficio Agricoltura e Foreste;
- il monitoraggio delle attività da parte della Comunità Montana.

Art . 7 – Modalità di attuazione del piano

La realizzazione delle previsioni di piano si attua secondo i seguenti livelli di azione:

- Indirizzi colturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti norme, suggerimenti ed indicazioni per il trattamento dei soprassuoli;
- Azioni per la valorizzazione delle destinazioni: serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo le differenti funzioni dei soprassuoli;
- Programma di manutenzione delle infrastrutture viarie: programma per la manutenzione straordinaria e il completamento della rete viaria silvo-pastorale.

Art. 8 – Sistema Informativo Forestale (SITFOR)

Ai fini del monitoraggio delle politiche di settore e per l'attuazione delle stesse la è istituito il Sistema Informativo Territoriale Forestale (SITFOR) per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati del settore forestale. La gestione dello stesso è di competenza dell'Ufficio Agricoltura e Foreste della Comunità Montana.

Il SITFOR sviluppa le proprie attività in coerenza e nel rispetto delle norme tecniche del Sistema Informativo Territoriale Provinciale. Nell'ambito del SITFOR confluiranno le informazioni e le funzioni attribuite alla Comunità Montana dal Sistema Informativo Forestale Regionale.

Il SITFOR è strumento operativo di raccordo e di servizio agli uffici della Comunità Montana, agli enti locali e territoriali e a singoli utenti, ai fini di una più funzionale, trasparente ed allargata gestione delle informazioni.

Art. 9 – Conservazione del Piano

Oltre alle funzioni trasferite e delegate alle Comunità Montane in base alla LR 4 luglio 1998, n. 11, l'Ente Forestale, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, dovrà garantire lo svolgimento delle attività sotto riportate quale presupposto fondamentale per l'attuazione delle previsioni del presente piano.

1. Attività di formazione informazione:

- divulgare i contenuti del piano alle amministrazioni pubbliche ed ai diversi soggetti attuatori;
- informare i proprietari boschivi degli indirizzi colturali proposti e delle prescrizioni contenute nel piano;
- organizzare corsi di formazione per operatori e tecnici;

2. Espressione di pareri, nulla-osta, autorizzazioni (di conformità al PIF):

- Parere di conformità al PIF dei PGT comunali per le fasi di istruttoria e variante degli stessi;
- Cambio di destinazione d'uso - art. 4 lr. 27 del 28 ottobre 2004:
 - 1.** definizione del livello di compensazione (DGR 675 del 21 settembre 2005);
 - 2.** valutazione ed approvazione (istruttoria e accertamento finale) dei progetti compensativi;
- Nulla osta e autorizzazioni previste dalla vigente normativa e dal Piano di indirizzo

Forestale

- eventuale contrassegnatura o martellata delle piante nei boschi di elevata valenza;
- parere consultivo per le progettazioni inerenti il settore forestale (nuovi boschi, barriere verdi infrastrutture viarie ecc.);
- parere consultivo sui piani del verde comunali.
- approvazione dei Piani di Assestamento Forestale per il territorio di competenza.

3. Attività amministrativa:

- raccolta ed archiviazione delle denunce di taglio;
- definizione di indirizzi e priorità per concessione di aiuti pubblici in materia forestale;
- gestione dell'iter procedurale nella gestione dei contributi in ambito forestale.

4. Attività tecnica:

- monitoraggio delle attività selvicolturali
- aggiornamento del Sistema Informativo Forestale (SITFOR);
- concessione di incentivi ed attuazione diretta per la realizzazione delle azioni di piano;
- avvio di progetti strategici;
- presentazione di istanze per l'acquisizione di risorse finalizzate alla realizzazione di progetti previsti nel Piano;
- consulenza di settore alle amministrazioni comunali.

Art. 10 - Procedure di aggiornamento del Piano

Mediante la redazione di un rapporto periodico con cadenza per lo meno biennale si dovranno evidenziare gli elementi oggetto di *rettifica*, *adeguamento* e *variante*.

Costituiscono elemento di *rettifica* e sono oggetto di approvazione dirigenziale gli interventi di aggiornamento del PIF (SITFOR) di cui:

- ridefinizione di dettaglio della perimetrazione del bosco a scala locale effettuata mediante verifiche di campo anche a seguito di segnalazioni;
- aggiornamento di dettaglio della carta dei tipi forestali;
- aggiornamento del censimento della viabilità silvo-pastorale e recepimento delle strade classificate come VASP (Viabilità Agro-Silvo-Pastorale) dalle Amministrazioni Comunali;
- inserimento di nuovi imboschimenti e trasformazioni di bosco;

Costituiscono elemento di *adeguamento* e sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio direttivo della Comunità Montana l'approvazione della conformità al PIF dei PGT e di ogni altro atto avente effetto di variante dello strumento urbanistico generale

comunale per quanto attiene gli aspetti forestali e il recepimento di nuove emergenze costituite con altri strumenti normativi sovraordinati.

Costituiscono elemento di variante e sono oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea e della Provincia di Lecco:

- revisione a scala territoriale delle perimetrazioni delle aree boscate;
- revisione a scala territoriale del valore delle attitudini attribuite ai boschi;
- revisione a scala territoriale della trasformabilità e dei valori di trasformazione dei boschi;
- l'adeguamento della Norme Tecniche Attuative del Piano di Indirizzo Forestale.
- ogni altra modifica al PIF approvato non compresa di cui alle rettifiche ed agli adeguamenti sopra riportati.

TITOLO II – Rapporti del PIF con gli altri strumenti di pianificazione

Art. 11– Rapporti con il P.T.C.P.

Il Piano d'Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza con i contenuti del Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale approvato con delibera del C.P. n. 16 del 4 marzo 2004.

Il P.I.F. costituisce specifico Piano di Settore con i contenuti relativi alla definizione e perimetrazione del bosco, all'attribuzione dei valori funzionali dello stesso ed alla definizione della trasformabilità delle aree. Eventuali ulteriori implementazioni relative ai contenuti territoriali del PIF quale piano di settore potranno essere oggetto di eventuali successive integrazioni secondo indicazioni e criteri provinciali.

Art. 12 – Rapporti con il Piano Provinciale Cave

Il presente piano recepisce i contenuti del Piano Provinciale Cave vigente in quanto Piano Territoriale Regionale di settore ex. Art. 4.3 L.R. n. 51/75.

Gli interventi di compensazione relativi alla trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave, qualora dovuti, possono identificarsi con quelli di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della L.R. n. 14/98, laddove sia prevista la formazione di bosco ai sensi della normativa forestale vigente.

I soggetti interessati nella predisposizione dei progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali estrattivi e di riassetto ambientale di cui rispettivamente agli artt. 11 e 14 della citata legge regionale n. 14/98 tengono conto degli indirizzi del presente piano relativamente agli aspetti forestali coinvolti.

Art. 13 – Rapporti con la pianificazione comunale

Ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della L.R. 27/2004, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutivi sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Le indicazioni di tipo forestale contenute nel P.I.F., inerenti le condizioni di trasformazione dei boschi, non potranno prescindere dal rispetto degli indirizzi di tutela degli effetti della componente paesistica così come normate dalle NTA del PTCP.

Per il Piano di Governo del territorio, il P.I.F. costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" di cui al comma 1 art. 8 "Documento di piano", anche ai fini della "determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale" di cui al comma 2 lett. f art. 8 L.R. 12/2005. In sede di adeguamento dei piani ai sensi dell'art. 26 della L.R. 12/2005, o di specifica variante di recepimento ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della citata, le valutazioni anche cartografiche di maggior dettaglio consentiranno di non considerare varianti allo strumento provinciale ricognizioni e perimetrazioni anche sensibilmente divergenti dall'atto sovraordinato. Tale condizione dovrà essere espressamente validata dall'organismo tecnico della Comunità Montana competente sulla conservazione del P.I.F.

Dal punto di vista metodologico:

- a) I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si possono ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno avvalersi delle informazioni delle indagini contenute nel P.I.F. e messe a disposizione nell'ambito del SITFOR.
- b) In particolare compete al Piano Comunale rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli elementi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale ad una scala di semidettaglio, con particolare riguardo alle aree coperte da bosco in prossimità delle aree urbanizzate, così come definito nella legislazione regionale vigente, ed agli elementi boscati minori (boschetti, filari, siepi), verificandone l'effettiva presenza ed estensione territoriale.
- c) La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione dettati dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate dal PIF, o dall'analisi di maggior dettaglio del piano locale, e prevedere la consultazione del competente ufficio provinciale.

Art. 14 – Rapporti con i piani di gestione dei Siti Natura 2000

Il PIF attribuisce al patrimonio silvo pastorale ricadente nei siti Natura 2000 una prevalente funzione di conservazione della natura.

Pertanto il PIF interagisce con i Siti Natura 2000 secondo le seguenti modalità:

- a) SIC IT2030002 "Grigna Meridionale": gli indirizzi e le azioni previste dal PIF per il territorio del SIC sono state predisposte in coerenza con i contenuti e gli obiettivi del piano di gestione del SIC. I due strumenti sono pertanto integrati e complementari;
- b) SIC IT2030001 "Grigna Settentrionale": in attesa del piano di gestione del SIC vengono proposti indirizzi colturali di conservazione della natura. Il piano di gestione del SIC potrà recepire tali indirizzi e rafforzarne intensità e contenuti progettuali;
- c) SIC IT2020002 "Sasso Malascarpa": nell'ambito del territorio di competenza, il SIC coincide con la Riserva Sasso Malascarpa. Per questo il PIF, pur riconoscendo ai boschi in esso contenuti la prioritaria valenza di conservazione della natura, demanda al Piano di Gestione della Riserva/Piano di gestione del SIC la definizione delle proposte colturali;
- d) ZPS IT2030601 – Grigne: in accordo con quanto contenuto nella DGR 25 gennaio 2006, n.8/1791, si prevede che in attesa di specifico piano di gestione, si applichino le misure di conservazione di cui all'allegato C della DGR 25 gennaio 2006 n.8/1791;
- e) ZPS IT2020301 - Triangolo Lariano: in accordo con quanto contenuto nella DGR 25 gennaio 2006, n.8/1791, si prevede che in attesa di specifico piano di gestione, si applichino le misure di conservazione di cui all'allegato C della DGR 25 gennaio 2006 n.8/1791.

Art. 15 – Rapporti con i Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS).

La gestione delle aree boscate all'interno dei PLIS di S.Pietro al Monte – S.Tomaso e del Parco del Valentino è normata dal presente piano di indirizzo forestale per quanto non disciplinato dai rispettivi piani di assestamento dei beni silvo pastorali .

Art. 16 - Rapporti con i Piani del Verde

I piani del verde eventualmente predisposti dalle amministrazioni comunali per la gestione del proprio patrimonio arboreo dovranno essere redatti nel rispetto delle competenze istituzionali vigenti in Regione Lombardia ed in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti il bosco o ricadenti nella disciplina normativa forestale.

Art. 17 – Rapporti con i piani di assestamento forestale (PAF).

I piani di assestamento forestale si distinguono in ordinari e semplificati così come previsto dalla normativa forestale regionale vigente.

I piani ordinari sono previsti per “complessi forestali” con funzione prevalente produttiva, in cui si prevedono utilizzazioni boschive di valore tale da poter giustificare il costo di elaborazione del piano medesimo.

Nel periodo di validità del presente piano, considerate le destinazioni prevalenti assegnate al territorio boscato provinciale e viste le condizioni del mercato del legno, è prevista la gestione ed eventualmente la revisione dei seguenti piani di piani di assestamento aziendali o ordinari:

DENOMINAZIONE	SUPERFICIE FORESTALE	TIPO PROPRIETA'
Piano Assestamento “Alpe di Lierna”	232,67	Pubblica
Piano di Assestamento proprietà “Aman-Bergamasco” (Galbiate, Colle Brianza)	205,22	Privata
Piano di Assestamento proprietà “Soc. Accom. Semplice Imm.re Consonno Brianza” di Bagno Mario e C. (Olginate)	158,91	Privata
Piano di Assestamento proprietà pubbliche e private di Ballabio	173,33	Privata
Piano di Assestamento proprietà S.Tomaso (Valmadrera)	58,79	Pubblica
Piano di Assestamento PLIS Valentino (Abbadia Lariana)	110,82	Pubblica
Totale superficie pubblica e privata assestata	939,74	

Successivamente all'entrata in vigore del PIF non è prevista la redazione di nuovi piani di assestamento forestale ordinario.

Per ambiti pubblici o privati con specifico interesse gestionale si prevede la predisposizione e l'adozione di estratti del Piano di Indirizzo Forestale aventi valenza di strumento gestionale ed assimilabili al Piano di Assestamento semplificato. Tali estratti conterranno le linee di intervento e le proposte progettuali inerenti le aree oggetto di interesse. rilievi dendrometrici, il calcolo o la stima delle provvigioni e delle riprese sono rimandati alla fase progettuale.

La Comunità Montana incentiva la redazione dei suddetti estratti come base di accordi per la gestione forestale.

TITOLO III – disposizioni relative alla trasformazione d'uso dei boschi

Art. 18 - Interventi di trasformazione d'uso di boschi - generalità

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R: 27 del 28 ottobre 2004 gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana, per il territorio di rispettiva competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

La richiesta di trasformazione del bosco dovrà essere supportata dal progetto delle opere, da relazione ambientale e da eventuale progetto delle opere di compensazione e, se necessario, da apposita relazione geologica ed idrogeologica di approfondimento degli aspetti territoriali

Eventuali progetti compensativi dovranno essere redatti da dottori forestali o dottori agronomi, sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie), che possono essere progettati, diretti o collaudati anche da altri professionisti competenti e abilitati.

Art. 19– Tipologie di trasformazioni ammesse

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta,
- Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale;
- Trasformazioni speciali non cartografate;
- Trasformazioni ordinarie ammesse previo studio di incidenza ambientale.

Non sono ammesse altre categorie di trasformazione.

Le trasformazioni autorizzate sono inoltre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di seguito esposti da utilizzarsi ai fini della definizione della consistenza dell'intervento compensativo o della monetizzazione.

Art. 20 Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta

Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni PRG/PGT), in ambito estrattivo (delimitazioni da piano cave), per altri scopi (progetti di interesse regionale, provinciale, ecc.), per le quali le aree boscate individuate risultano interamente trasformabili. Il rilascio delle autorizzazioni a tali trasformazioni tiene conto degli elementi di valenza individuati in sede di analisi e sintetizzate nelle carte del valore delle destinazioni.

Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui all'art.24, e riportati all'interno della Tavola 9 – Carta delle trasformazioni ammesse)

Art. 21 –Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale

Le trasformazioni in ambito agricolo sono finalizzate allo svolgimento dell'attività primaria e consistono nel recupero di balze e/o terrazzamenti in passato stabilmente utilizzati a fini

agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (30 anni) e da destinare a colture agricole legnose quali olivo e vite, piante officinali, frutteti non specializzati prati, prato-pascoli, pascoli, nonché miglioramenti ambientali a fini faunistico venatori, fino ad un massimo di 20.000 mq senza ulteriore cambio di destinazione né realizzazione di edifici di qualsiasi natura per almeno 20 anni e ricompresi in aree a destinazione agricola.

Le trasformazioni a delimitazione areale sono incentivate all'interno della fascia delle colture agrarie legnose e dei prati e pascoli montani, previa valutazione delle caratteristiche del soprassuolo forestale (struttura, forma di governo, tipologia, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione).

Art. 22– Trasformazioni speciali non cartografate

Costituiscono trasformazioni speciali non cartografate quelle trasformazioni non ricomprese nei precedenti casi (sistemazioni idraulico forestali, captazioni idriche e altre opere pubbliche (...), interventi nelle pertinenze di edifici rurali esistenti).

Il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione tiene conto della natura dei soprassuoli in termini di forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione nonché dei rapporti di compensazione previsti per l'ambito di intervento di cui all'art. 24.

Art. 23 – Trasformazioni ordinarie ammesse previo studio di incidenza ambientale

Costituiscono trasformazioni ordinarie ammesse previo studio di incidenza quelle trasformazioni comprese in ambito di Sito Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciali per l'Avifauna). Il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione tiene conto della natura dei soprassuoli in termini di forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed esposizione nonché dei rapporti di compensazione previsti per l'ambito di intervento di cui all'art. 24 nonché degli esiti dello studio di incidenza.

Art. 24 - Rapporto di compensazione

Per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo secondo quanto definito all'art. 4, comma 4, della L.R. 27 del 28 ottobre 2004 e dai criteri previsti dalla d.g.r. 675 del 21 settembre 2005. Il Piano di Indirizzo Forestale attribuisce ai boschi dell'area di indagine il valore del rapporto di compensazione in caso di trasformazione. L'attribuzione del rapporto di compensazione è prestabilita sulla base del risultato delle analisi territoriali contenute nel piano.

L'attribuzione e l'individuazione del rapporto di compensazione è riportato nell'allegato cartografico redatto in scala 1:10.00 denominato Tavola 10 "Carta dei rapporti di compensazione".

Art. 25 - Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla

Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 27 del 28 ottobre 2004 commi 6 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione nulla.

Sono escluse dall'obbligo di compensazione, qualunque sia la superficie trasformata, le seguenti opere:

- sistemazioni del dissesto idrogeologico preferibilmente da eseguite tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica;

- realizzazione o manutenzione straordinaria di viabilità silvo-pastorale, purché prevista nell'ambito del PIF o dei PAF;
- recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio;
- conservazione o il ripristino di viste o percorsi panoramici;
- opere espressamente realizzate a funzione antincendio di boschi e vegetazione naturale;
- interventi di trasformazione a basso impatto, purché autorizzati dall'Autorità Forestale, per l'esercizio dell'attività primaria che comprendono il recupero di balze o terrazzamenti, in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (30 anni) e da destinare a (...) colture agrarie legnose, quali olivo e vite, ampliamento di prati, prato-pascoli, pascoli anche in alpeggio, fino ad un massimo di 20.000 mq senza ulteriore cambio di destinazione, né realizzazione di edifici di qualsiasi tipo per almeno 20 anni purché in aree a destinazione urbanistica "E" o agricola. Tali interventi sono esenti da obbligo di compensazione.

Art. 26 - Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità

Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 27 del 28 ottobre 2004 commi 6 e 8 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità: sconto del 30% rispetto al limite di legge;

Sono soggette a sconto del costo di compensazione le seguenti opere:

- realizzazione o manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale o di strade di completamento su proprietà privata;
- interventi di trasformazione per il recupero dell'uso agricolo del suolo che comprendano il ripristino di balze o terrazzamenti, in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (30 anni) da destinare a colture diverse da quelle previste nel precedente paragrafo, senza ulteriore cambio di destinazione, né realizzazione di edifici di qualsiasi tipo per almeno 20 anni ricompreso in aree a destinazione urbanistica "E" o agricola. La riduzione si applica sino alla soglia massima di 20.000 mq.
- realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o prevalentemente agricolo.

Art. 27 – Interventi non considerati trasformazione del bosco

Non sono considerati trasformazione del bosco: la manutenzione ordinaria della viabilità agro silvo pastorale, la realizzazione di recinzioni (senza la presenza di manufatti continui – cordoli in calcestruzzo), la posa di cartellonistica e le operazioni relative, anche di taglio della vegetazione e movimenti terra limitati non sono considerati interventi di trasformazione di bosco ai sensi dell'art. 4 della l.r. 27/2004 qualora finalizzati alla tutela, valorizzazione e fruizione del bosco stesso. Per taluni interventi resta comunque la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, non potendo questi interventi rientrare tra quelli "non soggetti ad autorizzazione paesaggistica" di cui all'art. 149 del

D.lgs n. 42/2004. Viceversa gli stessi interventi se finalizzati ad altri scopi si configurano come opere di trasformazione del bosco.

Art. 28 – Aree da destinare a interventi compensativi

Il Piano di Indirizzo Forestale individua le aree prioritarie all'interno delle quali eseguire gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco. L'insieme degli interventi di compensazione è costituito dall'insieme di azioni e progetti di piano riportati nel documento "I Progetti".

Art 29– Interventi compensativi

Gli interventi compensativi si eseguono mediante attività di tipo selvicolturale, così come definite dall'art. 11 della l.r. 27 del 28 ottobre 2004. Il PIF individua le aree all'interno di cui eseguire gli interventi compensativi, le modalità di realizzazione degli stessi e la priorità con cui procedere alle attività selvicolturali compensative. L'entità dell'intervento compensativo è pari al "costo di trasformazione", ossia il valore di suolo e soprassuolo trasformati moltiplicato per il valore di compensazione assegnato.

Attività selvicolturali in boschi pubblici: le proprietà forestali pubbliche vengono considerate ambiti prioritari per l'esecuzione degli interventi compensativi. Al loro interno vengono realizzati gli interventi previsti nei Piani di Assestamento Forestale o in assenza degli stessi dalle azioni per la valorizzazione delle funzioni dei soprassuoli. In alternativa, qualora per la proprietà in questione il PIF non preveda nessuna particolare azione di valorizzazione, dovranno essere realizzati i seguenti interventi di miglioramento forestale, a discrezione dell'Autorità Forestale:

- conversioni all'alto fusto: vengono eseguite conversioni all'alto fusto di boschi cedui laddove previsto dallo specifico indirizzo selvicolturale
- tagli fitosanitari: vengono eseguiti interventi di tipo fitosanitario in funzione dello stato fitopatologico dei luoghi. Potranno di volta in volta essere attuati interventi di contenimento del cancro colorato del castagno, riqualificazione di boschi colpiti da avversità meteoriche (siccità, grandine, ecc), naturalizzazione di impianti artificiali di conifere, ecc.
- manutenzione viabilità silvo-pastorale: vengono eseguiti interventi di manutenzione a carico della viabilità silvo-pastorale all'interno di boschi pubblici. Il riferimento per la realizzazione degli interventi è il Piano della Viabilità del PIF.
- Sostituzione di specie fuori areale in impianti artificiali.

Art. 30 – Albo delle opportunità di compensazione

Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi tramite attività selvicolturali di riqualificazione su area vasta e tramite rimboschimenti in area pianiziale, la Comunità Montana redige l'Albo delle opportunità di compensazione. Al suo interno raccoglie l'elenco delle possibili aree da destinare ad intervento compensativo su proposta di proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione di interventi di miglioramento forestale. Nell'ambito della realizzazione dei progetti presentati la Comunità Montana conferisce priorità alla progettazione presentata da soggetti pubblici e alle iniziative coerenti con le indicazioni di cui alla tavola 10

Art. 31 – Monetizzazione degli interventi compensativi

Ai sensi della circolare adottata con delibera 675 del 21 settembre 2005, l'Ente Forestale può riservarsi la facoltà di accettare o respingere la proposta dei richiedenti alla

monetizzazione dell'intervento compensativo, sostituendosi al richiedente stesso nella realizzazione dell'opera. La monetizzazione avviene tramite versamento di una somma pari al costo di compensazione maggiorata del 20%. La determinazione del costo di compensazione è dato dalla somma del costo del soprassuolo e del costo del terreno, cui si sommano i costi per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi.

Art 32 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione

Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'Appendice 3 della d.g.r. 21 settembre 2005 n.675.

In particolari casi, correttamente motivati (fini paesaggistici o previsti da strumenti di pianificazione) e previa autorizzazione della Comunità Montana, è possibile consentire l'impiego di specie diverse da quelle di cui all'allegato sopra citato.